



Comune di Montepulciano

Regolamento Comunale per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali. Istituzione della De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine)

Delibera Consiglio Comunale n° 41_ del 28.04.2017

INDICE

Art. 1 Oggetto e finalità

Art. 2 Ambito dell'intervento comunale

Art. 3 Definizioni

Art. 4 Istituzione della De.C.O.

Art. 5 Istituzione del Registro De.C.O.

Art. 6 Logo De.C.O.

Art. 7 Requisiti per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali

Art. 8 Procedura per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali

Art. 9 Commissione comunale per la De.C.O.

Art. 10 Utilizzo della De.C.O. e del relativo logo

Art. 11 Controlli e sanzioni

Art. 12 Struttura organizzativa competente

Art. 13 Iniziative comunali

Art. 14 Le tutele e le garanzie

Art. 15 Attività di coordinamento

Art. 16 Rinvio alle norme statali e regionali

Art. 17 Norme finali

Allegato A: fac-simile di segnalazione da compilare in carta libera

Allegato B: fac-simile di domanda da compilare in bollo

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine del Comune di Montepulciano.
2. Il Comune individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e degli artt. 3 e 4 del vigente Statuto Comunale, l'assunzione di opportune iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relative alle attività agro-alimentari e gastronomiche, dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali che, essendo tipiche di Montepulciano, rappresentano un vanto del territorio comunale e sono, quindi, meritevoli di essere valorizzate. Il Comune assume, altresì, adeguate iniziative a favore di sagre e manifestazioni che, per il loro radicamento sul territorio comunale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.
3. Con riferimento all'art. 13 del D.Lgs. 267/2000, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, anche attraverso la valorizzazione e la promozione dei prodotti che su di esso si generano, il Comune di Montepulciano, grazie alle predette iniziative, intende quindi curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale con utili ricadute sulla comunità tutta.
4. Nel contempo, in attuazione dei principi statutari e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio di Montepulciano.
5. Per le finalità di cui sopra, il Comune, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, promuove iniziative ed assume attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione.
6. Con il presente regolamento, sono stabilite le modalità di attribuzione, promozione e tutela della De.C.O. (acronimo di "Denominazione Comunale di Origine).

Art. 2 – Ambito dell'intervento comunale

1. In particolare, l'azione del Comune si manifesta in direzione:
 - a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza sul territorio comunale di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari (comprese le rispettive lavorazioni e/o confezioni tradizionali) che, a motivo della loro rilevanza siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione attraverso l'istituzione di un apposito registro pubblico al fine di garantirne il mantenimento della loro peculiarità;
 - b) dell'assunzione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di volta in volta individuate, di iniziative di valorizzazione a favore di quei prodotti agro-alimentari locali (e delle attività culturali ad esse connesse) che per il loro significato culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento (anche attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche);
 - c) dell'intervento mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata all'individuazione di ogni fonte che risulti utile per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento;
 - d) della promozione e del sostegno alle iniziative esterne, anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio e nel rispetto delle procedure previste dal regolamento comunale per la concessione di contributi, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di altri soggetti, pubblici o privati, a favore degli organismi associativi che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni e delle attività agro-alimentari;
 - e) del contributo alla creazione di opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva e gastronomica, alle tradizioni locali e all'economia del turismo.

Art. 3 – Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento, per “prodotto tipico locale” si intende il prodotto agro-alimentare derivante da attività agricola o zootecnica o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti da attività agricola e zootecnica, ottenuto o realizzato sul territorio comunale secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.
2. L’aggettivo “tipico” è inteso come sinonimo di “tradizionale”, attribuendovi lo stesso significato di cui al comma precedente.

Art. 4 – Istituzione della De.C.O.

1. Per i fini di cui al presente regolamento, è istituita la De.C.O., “Denominazione Comunale di Origine”, per attestare l’origine dei prodotti od il loro legame storico e culturale con il territorio comunale, nonché quale efficace strumento promozionale del Comune di Montepulciano.
2. Attraverso la De.C.O. si mira a:
 - a) conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale;
 - b) tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali.
3. La De.C.O. non costituisce un marchio di qualità ma, quale attestazione di origine geografica, equivale nel significato, negli obiettivi e negli effetti, al marchio “Made in Montepulciano”.
4. La De.C.O., come pure il relativo logo, sono di esclusiva proprietà del Comune di Montepulciano. Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito ai sensi di legge.

Art. 5 – Istituzione del Registro De.C.O.

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all’art. 12 un registro pubblico per i prodotti agro-alimentari tipici del territorio del Comune di Montepulciano che ottengono la De.C.O.
2. L’iscrizione nel registro vale ad attestare l’origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare e scheda identificativa.
3. Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:
 - i prodotti a denominazione comunale di origine (De.C.O.);
 - le imprese, le aziende, le iniziative e le manifestazioni che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.C.O. sui loro prodotti in quanto rispondenti al disciplinare-tipo (e alle indicazioni della scheda descrittiva);
 - gli estremi della deliberazione comunale che dispone l’iscrizione e le eventuali successive modificazioni del prodotto;
 - gli estremi della determinazione che dispone l’iscrizione e le eventuali successive modificazioni delle imprese.
4. L’iscrizione può essere concessa per le seguenti tipologie di prodotti agroalimentari:
 - carni fresche di qualsiasi specie animale e loro preparazioni;
 - formaggi e altri prodotti derivati dal latte;
 - prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati; - paste fresche, prodotti della panetteria, della gastronomia, della biscotteria, della pasticceria, della confetteria e della gelateria;
 - prodotti di origine animale;
 - piatti tradizionali della cucina di Montepulciano;
 - bevande analcoliche, alcoliche, distillati, liquori e cocktail.
5. L’elencazione di cui al comma precedente ha comunque carattere indicativo e non esaustivo, per cui possono ottenere la De.C.O. anche prodotti di altre tipologie se in possesso delle caratteristiche a tale fine richieste.
6. Possono ottenere l’iscrizione nel pubblico registro De.C.O. le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché gli enti e le associazioni, che svolgono l’attività inerente la produzione o trasformazione dei prodotti di cui al comma 1 nell’ambito del Comune di Montepulciano, anche se non vi hanno la sede legale.

7. Su proposta della commissione di cui all'art. 9, l'iscrizione potrà essere concessa anche ad imprese a carattere industriale che operino in conformità ai criteri previsti dal presente regolamento e secondo i disciplinari di produzione o le schede identificative dei prodotti.
8. Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.C.O. anche più imprese diverse, se in possesso dei relativi requisiti.
9. Una stessa impresa può ottenere la De.C.O. per più prodotti diversi.
10. Per ogni prodotto De.C.O. è istituito un fascicolo con tutta la documentazione ad esso relativa.
11. Qualora venissero fornite documentazioni ulteriori per la stessa tipologia DE.C.O., la Commissione potrà valutare la revisione dell'attribuzione.

Art. 6 – Logo De.C.O.

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti, le imprese, le iniziative e manifestazioni iscritti nel registro di cui all'art. 5, verrà adottato un apposito logo identificativo con delibera di Giunta comunale previa consultazione della Commissione Economia e Attività Produttive.

Art. 7 – Requisiti per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali

1. I prodotti che si fregiano della De.C.O. devono essere realizzati nell'ambito del territorio del Comune di Montepulciano ed essere comunque strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.
2. La Denominazione Comunale di Origine può essere riconosciuta solo a prodotti e specialità che, secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparate con ingredienti genuini e di qualità. L'imprenditore deve preparare le miscele per gli impasti esclusivamente con ingredienti ammessi dalla normativa vigente.
3. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.
4. Per i prodotti ortofrutticoli, anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale De.C.O., devono essere osservate tutte le norme del settore agro alimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari.
5. In nessun caso possono essere impiegati prodotti transgenici ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.).
6. Per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, nel disciplinare del singolo prodotto approvato dalla Giunta comunale, sarà specificato se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti devono essere in tutto o in parte originari del territorio comunale o, eventualmente, provinciale.
7. Non sono comunque ammessi alla De.C.O. prodotti già in possesso di denominazioni DOP, IGP, SGT, o altro definito dalla normativa di tutela di origine dei prodotti.

Art. 8 – Procedura per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali ed iscrizione delle imprese nel registro De.C.O.

1. Le segnalazioni inerenti i prodotti da iscrivere nel registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) possono essere avanzate da chiunque ritenga di promuoverle.
2. Le istanze per l'attribuzione della De.C.O. devono essere corredate da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e comunque ogni informazione ritenuta utile al fine dell'iscrizione. In particolare dovranno essere indicati:
 - il nome del prodotto;
 - l'area geografica di produzione (che dovrà ricadere nel territorio del Comune di Montepulciano);
 - le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali uniformi e costanti;
 - i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti;
 - la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.
3. All'istanza, di cui al comma 2, dovrà essere allegato una bozza di disciplinare che dovrà definire:

- a) denominazione e descrizione della categoria di prodotto, eventuali sotto denominazioni, prova dell'origine;
 - b) caratteristiche del prodotto (forma esterna, parte interna, profumi, sapori, aromi e gusto, struttura), caratteristiche chimico/organolettiche;
 - c) confini della zona di produzione;
 - d) metodi di ottenimento ovvero il processo produttivo;
 - e) caratteristiche dei locali di lavorazione e/o trasformazione;
 - f) versioni o tipologie del prodotto, forme e modalità di commercializzazione, confezionamento, rintracciabilità ed etichettatura;
 - g) legame con l'ambiente;
 - h) notizie storiche, legame con il territorio, caratteristiche del prodotto, tradizione;
 - i) i requisiti produttivi e commerciali;
 - j) altre notizie utili ai fini dell'iscrizione;
 - k) eventuale documentazione bibliografica o/e sitografica dimostrante l'origine locale;
 - l) documentazione fotografica del prodotto e del processo produttivo.
4. Sull'ammissibilità dell'iscrizione nel registro della De.C.O. si pronuncia la Commissione comunale di cui all'art. 9, di norma entro novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta corredata da tutti gli allegati, salvo tempi maggiori necessari per esaminare più domande nella stessa riunione.
5. Ai fini delle valutazioni di competenza, la Commissione, avvalendosi della Polizia municipale, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.
6. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.C.O. e predisporrà, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, ove lo ritenga necessario, potrà modificare il disciplinare di produzione proposto.
7. Completata l'istruttoria, la Commissione presenterà le proprie proposte alla Giunta comunale che deciderà in merito ai prodotti da iscrivere nel registro De.C.O., approvando contestualmente le schede identificative e i disciplinari di produzione dei singoli prodotti, che saranno vincolanti per la concessione della De.C.O., dandone comunicazione nel primo Consiglio Comunale utile.
8. L'iscrizione delle imprese nel registro De.C.O., è disposta con atto dirigenziale previa presentazione dell'istanza di cui all'allegato B e successivamente all'iscrizione del prodotto nel registro De.C.O.
9. L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data) e alle modalità di utilizzo del logo. Alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa, del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo.
10. L'iscrizione nel registro De.C.O. non comporta oneri per l'impresa.
11. Per le segnalazioni e domande previste dal presente articolo devono essere utilizzati i modelli allegati al presente regolamento.

Art. 9 – Commissione comunale per la De.C.O.

1. L'esame delle richieste di iscrizione dei prodotti nel registro della De.C.O. è affidato ad un'apposita Commissione nominata dalla Giunta comunale. Nella Commissione sono di norma rappresentati esponenti del settore agro-alimentare e gastronomico locali designati dalle associazioni di categoria agricole e commerciali locali oltre al Sindaco, o suo delegato con funzioni di Presidente, e due tecnici-esperti del settore agro-alimentare e gastronomico di nomina del Sindaco.
2. La Commissione è composta da numero 5 membri e precisamente:
 - PRESIDENTE: Sindaco o suo delegato (membro di diritto);
 - MEMBRI DI NOMINA DEL SINDACO : due tecnici-esperti del settore agro-alimentare e gastronomico, con requisiti di conoscenza storica della tipicità dei prodotti locali;
 - MEMBRI: due tecnici o esperti designati dalle associazioni di categoria agricole e commerciali,

con requisiti di conoscenza storica della tipicità dei prodotti locali;

3. Funge da segretario della Commissione comunale di cui al comma 1 e 2, senza diritto di voto, il responsabile del procedimento o suo delegato.

4. A supporto del lavoro della commissione, in considerazione della vastità delle tipologie di prodotti agro-alimentari da valutare, di volta in volta potranno essere invitati a partecipare uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali in relazione allo specifico settore produttivo.

5. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo.

6. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.

7. Per quanto non disciplinato diversamente dal presente regolamento, si applicano alla presente Commissione le norme del vigente Regolamento comunale per il funzionamento delle commissioni consiliari.

8. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.

Art. 10 – Utilizzo della De.C.O. e del relativo logo

1. Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta "De.C.O." e del relativo logo identificativo nel rispetto delle disposizioni che seguono.

2. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De.C.O. nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività e nei colori originali o in bianco e nero, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli; è obbligatoria l'aggiunta degli estremi di iscrizione (data e numero).

3. Il logo De.C.O. deve essere sistemato in modo chiaro e visibile; l'utilizzatore del logo non può impiegare altri contrassegni che per il loro aspetto esterno, e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo De.C.O.

4. Nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto dovrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività nei confronti del consumatore. Non potranno quindi essere utilizzati imballaggi vetusti o con evidenti difetti estetici da ledere l'immagine del prodotto.

5. È vietato l'impiego di appellativi atti ad esaltare le qualità, quali "super", "eccellente", ecc.

6. Il Comune di Montepulciano, proprietario del logo De.C.O., può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione.

7. È vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo De.C.O. da parte di soggetti non autorizzati.

8. L'uso difforme o improprio del logo di cui all'art. 6 può comportare la cancellazione dall'albo.

Art. 11 – Controlli e sanzioni

1. Ogni abuso nell'utilizzazione del logo verrà perseguito dal Comune di Montepulciano a termini di legge.

2. Possono essere fatti controlli dall'Amministrazione comunale in osservanza del presente regolamento e delle norme contenute negli eventuali disciplinari, compreso il controllo a campione sull'origine del prodotto presso l'azienda o sul mercato.

3. Costituiscono causa di revoca della De.C.O. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:

a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione (o delle indicazioni contenute nella scheda identificativa del prodotto) e delle altre disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;

b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.C.O.;

c) la perdita dei requisiti richiesti;

d) l'uso difforme o improprio del logo De.C.O., accertato dal Comune, anche su segnalazione della commissione di cui all'art. 9 qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento nei termini fissati;

e) gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie;

f) frode alimentare.

4. Qualora gli organi di controllo, sia nell'esercizio delle proprie funzioni sia su segnalazione di terzi, rilevino infrazioni da parte di un utilizzatore del logo alle disposizioni vigenti, registrano le stesse in modo ineccepibile per iscritto, fotograficamente e con altri mezzi idonei dandone quindi pronta comunicazione all'Amministrazione comunale.

5. La Giunta comunale, con proprio provvedimento e previo parere obbligatorio e motivato della Commissione di cui all'art. 9, sospende oppure revoca il diritto all'utilizzazione del logo De.C.O.

6. La Commissione formula il parere di cui al comma 5 solo dopo aver ascoltato in contraddittorio il trasgressore e l'organo di controllo che ha rilevato le infrazioni.

7. Colui al quale è stato sospeso o revocato il diritto del riconoscimento De.C.O. non può richiedere alcun indennizzo o risarcimento danni.

Art. 12 – Struttura organizzativa competente

1. Il Settore Attività Produttive è competente per tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento e svolge le attività amministrative di cui al presente regolamento.

2. Il Settore Attività Produttive potrà avvalersi anche di altri settori dell'Amministrazione Comunale limitatamente ai controlli di cui all'art. 11.

Art. 13 – Iniziative comunali

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti a sua disposizione, la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.

2. Il Comune creerà un'area specifica nel sito web istituzionale con la pubblicazione dell'elenco dei prodotti, delle imprese, delle iniziative e manifestazioni iscritte nel registro De.C.O.

3. Il Comune individua forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.

4. Il Comune, altresì, ricerca, ai fini di tutela della De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) forme di collaborazione con enti ed associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'Ordinamento degli enti locali.

Art. 14 - Le tutele e le garanzie

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 15 – Attività di coordinamento

1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari riferita alle corrispondenti espressioni locali.

Art. 16 – Rinvio alle norme statali e regionali

1. Le disposizioni del presente regolamento si ispirano ai principi di cui alle norme statali e regionali vigenti; conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

Art. 17 – Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente alla deliberazione consiliare di approvazione.

2. Il registro di cui all'art. 5 sarà predisposto dalla struttura organizzativa competente di cui all'art.12 comma 1 anche in formato elettronico.

ALLEGATO – A -
(fac – simile di segnalazione)
da compilare in carta libera

Al Sig. Sindaco
del Comune
di Montepulciano
Piazza Grande n. 1
53045 MONTEPULCIANO (SI)

Oggetto : Segnalazione De.CO comunale.

Il sottoscritto _____
nato il _____ a _____ e residente
in _____ via _____
_____ codice fiscale _____
in qualità di _____ recapiti
telefonici ed e-mail _____

segnala il seguente prodotto ai fini dell'attribuzione della De.CO comunale.

Denominazione

Area geografica di produzione

Le caratteristiche del prodotto (descrivere le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura, i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti, la descrizione dei luoghi e locali di lavorazione, conservazione e stagionatura)

Ditte produttrici (se conosciute)

Allega i seguenti documenti (scheda descrittiva e disciplinare, elenco ingredienti, fotografie, materiale storico, etc.)

Data _____

Firma _____

ALLEGATO – B (fac-
simile di domanda) *da*
compilare in bollo

Al Sig. Sindaco
del Comune
di Montepulciano
Piazza Grande n. 1
53045 MONTEPULCIANO (SI)

Oggetto : Richiesta attribuzione De.C.O. di Montepulciano

Il sottoscritto _____
nato il _____ a _____
e residente in _____ via _____

_____ codice fiscale _____
in qualità di titolare/ Leg. Rapp. della Ditta _____
_____ avente sede
in _____

_____ codice fiscale _____
recapiti telefonici ed e-mail _____
_____ avente la qualifica di

imprenditore agricolo

artigiano

esercente di esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande

iniziativa/manifestazione (specificare) _____

altro (specificare) _____

Premesso che:

la propria ditta/associazione produce/conserva/trasforma/utilizza il seguente
prodotto : _____;

che il suddetto prodotto per le prerogative e il suo stretto legame con il territorio
di Montepulciano, ha ottenuto la Denominazione Comunale d'Origine (De.C.O.);

CHIEDE

l'iscrizione nel registro De.C.O. del proprio nominativo/iniziativa con possibilità
di utilizzare il relativo logo per il prodotto denominato

_____.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:

di impegnarsi a rispettare, in caso di attribuzione della De.C.O., le disposizioni dello specifico regolamento comunale, il disciplinare di produzione o le indicazioni contenute nella scheda descrittiva del prodotto, approvati dal comune;
che per l'etichettatura del prodotto sono rispettate tutte le norme vigenti;
che non sono impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.);
di accettare i controlli che potranno essere disposti alla sua azienda in ordine alle corrette modalità di preparazione del prodotto De.CO.

Allega i seguenti documenti :

scheda descrittiva del proprio prodotto in cui sono indicati l'area geografica di produzione e/o lavorazione, le caratteristiche peculiari del prodotto, l'elenco degli ingredienti, etc.

altro (per le iniziative/manifestazioni programma dettagliato).

Data _____

Firma
